



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA I

Prot. Ingresso del 14/10/2013 N.51041

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la Legge n.237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1 bis, di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993 n. 149 recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";

VISTO il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1 bis;

VISTA la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soci, dei curatori fallimentari, dei commissari liquidatori e dei presidenti dei collegi sindacali;

VISTO il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1 bis e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

VISTO il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato, datato 30 novembre 1995, in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 n. 83667, contenente, tra l'altro, L'Elenco n. 1 relativo alla graduatoria delle garanzie prestate dai soci di Cooperative agricole in stato di insolvenza ritenute ammissibili all'accollo da parte dello Stato ex art. 1, comma 1 bis, della L. n. 237/1993;

VISTA la Legge n. 388/2000, art. 126 e, in particolare, il comma quattro del predetto articolo, ai sensi del quale le procedure esecutive promosse nei confronti dei soci garanti, inseriti nell' Elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 18 dicembre 1995, per l'escussione delle garanzie, sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 17 settembre 2013 e con entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute dal 2 ottobre 2013, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto-legge n. 95/2012 e della legge di conversione, n. 135/2012, che abroga il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 41/2012;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA I

VISTO il D.P.R. 29 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2013 reg. n. 9 fgl. n. 150, con il quale è stato conferito, al Prof. Gianluca Maria Esposito, l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

CONSIDERATA la sentenza n. 802/2012 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la costituzione del diritto degli attori, quali soci garanti della Cooperativa Ortodaunia con sede in Andria- BAnella specie i sigg. Coscia Battista, Nato Fernando, Nato Ubaldo, Polselli Domenico e Rosano Vincenzo- ad esigere ed ottenere, da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della citata Legge n. 237/1993, l'assunzione delle garanzie rilasciate dai predetti soci garanti nei confronti del Banco di Napoli ed istituti di credito subentrati per successione nei diritti, nonché il diritto al pagamento in proprio favore della somma di € 90.0000,00 ciascuno, otre interessi legali e condanna dell'Amministrazione al pagamento degli oneri processuali e delle spese generali;

CONSIDERATO che tale sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte di questo Ministero e che il relativo giudizio pende innanzi alla Corte di Appello di Roma;

CONSIDERATA l'ordinanza resa in data 18.10.2012 con la quale la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione presentata dall'Amministrazione avverso la predetta sentenza del Tribunale di Roma n. 802/2012 anche in ragione della necessità di ulteriori valutazioni approfondite;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione, in ottemperanza alla suindicata sentenza del Tribunale di Roma n. 802/2012, con D.M. prot. n. 12738 del 24.5.2013 emesso nei confronti del sig. Coscia Battista, D.M. prot. n. 12740 del 24.5.2013 emesso nei confronti del sig. Nato Fernando, D.M. prot. n. 12742 del 24.5.2013 emesso nei confronti del sig. Polselli Domenico, D.M. prot. n. 12743 del 24.5.2013 emesso nei confronti del sig. Rosano Vincenzo, D.M. prot. n. 12744 del 24.5.2013 emesso nei confronti della sig.ra Colombo Filomena quale erede del sig. Nato Ubaldo, ha disposto il pagamento nei confronti dei succitati soci garanti e loro eredi della Cooperativa Ortodaunia, della somma di € 90.000,00 ciascuno;

RITENUTO altresì di dover ottemperare alla suddetta sentenza del Tribunale di Roma n. 802/2012 mediante l'inserimento, in coda, delle garanzie prestate da soci garanti della Cooperativa Ortodaunia nell'Elenco n. 1, allegato al succitato D.M. 18.12.1995, contenente le garanzie ritenute ammissibili all'intervento dello Stato, ex art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 237/1993, fatte salve le modificazioni che si rendessero necessarie all'esito del giudizio di impugnazione attualmente pendente innanzi alla Corte di appello di Roma o comunque all'esito della definizione del contenzioso in questione con sentenza passata in giudicato;

RITENUTO quindi di ottemperare alla suddetta sentenza n. 802/2012 del Tribunale di Roma con le modalità suindicate in attesa che il contenzioso venga definito con sentenza passata in giudicato;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA I

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Le garanzie prestate dai sigg. Coscia Battista, Nato Fernando, Nato Ubaldo, Polselli Domenico e Rosano Vincenzo, soci della Cooperativa agricola Ortodaunia con sede in Andria- BA- in favore del Banco di Napoli, ora Intesa S. Paolo, creditore subentrato al Banco di Napoli, sono inserite nell'Elenco n. 1 allegato al Decreto Ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.1.1996 in coda a tale Elenco.

Firmato Il Capo Dipartimento
Prof. Gianluca Maria Esposito

Roma, 14/10/2013

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti ex art. 3 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 5 del D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123.